

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese del giudizio a seguito della Sentenza n. 7301/20 del Giudice di Pace di Roma, R.G. n. 4419/16. Importo pari a Euro 767,60.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 194, comma 1 "Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio", ai sensi del quale "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio";

la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" ed, in particolare, l'art. 1 comma 44, lettera e), il quale, tra le competenze assegnate agli enti di area vasta, annovera la "promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a)";

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 ed, in particolare, l'art. 12, comma 1, il quale prevede che "La Città metropolitana, riconoscendo l'intimo legame tra sviluppo economico e sociale, promuove il potenziale umano, il benessere, l'inclusione e la crescita sociale, culturale ed economica del territorio" e l'art. 49, comma 2, il quale stabilisce che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Premesso che:

la sig.ra M.C.V., rappresentata e difesa dall'avv. S.C., instaurava un giudizio di fronte al Giudice di Pace di Roma, R.G. n. 4419/16, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione della Città metropolitana di Roma Capitale n. 146/2015;

il Giudice di Pace di Roma, relativamente alla causa iscritta al R.G. n. 4419/16, pronunciava la Sentenza n. 7301/20 con la quale accoglieva il ricorso, disponeva l'annullamento del provvedimento impugnato e condannava la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 650,00 di cui Euro 50,00 per spese, Euro 600,00 per onorario, spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore dell'avv. S.C. quale procuratore antistatario;

con nota prot. n. CMRC-2024-0063803 dell'11 aprile 2024 l'Avvocatura trasmetteva la Sentenza n. 7301/20 alla Direzione del Dipartimento VII, facendo presente che in merito all'errore materiale in essa contenuto riguardo all'individuazione di parte resistente (Roma Capitale anzichè Città metropolitana di Roma Capitale), l'avvocato antistatario stava provvedendo alla presentazione di apposita istanza di correzione e, pertanto, avrebbero provveduto a trasmettere la sentenza corretta rinotificata per il successivo pagamento;

con nota prot. n. CMRC-2024-0069464 del 18 aprile 2024 l'Avvocatura trasmetteva copia della sentenza in oggetto rinotificata alla pec di Città metropolitana di Roma Capitale in quanto, con l'Ordinanza di correzione n. 5018/2024, il Giudice aveva provveduto alla correzione dell'errore materiale in essa presente;

con nota prot. n. CMRC-2024-0071933 del 23 aprile 2024 la Direzione del Dipartimento VII richiedeva all'avv. S.C. di trasmettere il preavviso di parcella e gli altri elementi necessari per l'attivazione dell'iter di riconoscimento del debito fuori bilancio;

con nota acquisita al prot. n. CMRC-2024-0163743 del 03 ottobre 2024 l'avv. S.C. trasmetteva il preavviso di parcella, fattura pro forma nr. 7/2024 del 03 ottobre 2024;

con nota acquisita al prot. n. CMRC-2024-0176728 del 22 ottobre 2024 l'avv. S.C. trasmetteva il preavviso di parcella debitamente corretto rispetto al precedente per un mero errore materiale, fattura pro forma nr. 7/2024 del 03 ottobre 2024, per un totale complessivo di Euro 767,60, di cui Euro 690,00 come onorario ed Euro 27,60 come Cassa previdenziale Avvocati 4%, per un totale di Euro 717,60 Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96-117, legge 24/12/2007 n 244 del 2007 come modificata dall'art. 27, DL 98/2011 e pertanto non soggetta a IVA ai sensi del provvedimento n. 185820/2011 dell'Agenzia delle Entrate, oltre ad Euro 50,00 come spese escluse ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72;

in ottemperanza alle previsioni di cui alla Circolare CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 a firma congiunta del Ragioniere generale e del Segretario generale/Direttore generale, la Direzione del Dipartimento VII, ha avviato, attraverso la predisposizione della Determinazione Dirigenziale RU 3985 del 25 ottobre 2024 di prenotazione della somma, la procedura per l'adempimento della obbligazione sopra indicata, per un importo complessivo di Euro 767,60 prevedendo la redazione di una proposta di deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che il debito derivante da sentenza esecutiva ha trovato la seguente copertura finanziaria: sul capitolo 110012 art. 6 EF 2024, n. prenotazione 80290/2024 per l'importo di Euro 767,60;

Considerato che con Decreto n. 199 del 04.12.2024 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento delle spese del giudizio a seguito della Sentenza n. 7301/20 del Giudice di Pace di Roma, R.G. n. 4419/16. Importo pari a Euro 767,60 (settecentosessantasette/60);

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 3.12.2024;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento VII “Attuazione del PNRR, Fondi europei, Supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, Formazione Professionale” Dott. Stefano Carta, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell’Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di Euro 767,60 (settecentosessantasette/60), ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante dalla Sentenza n. 7301/20 del Giudice di Pace di Roma, R.G. n. 4419/16, di condanna al pagamento delle spese di lite a favore del procuratore antistatario;
2. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 767,60 (settecentosessantasette/60) ha trovato la seguente copertura finanziaria: capitolo 110012 art. 6 EF 2024, n. prenotazione 80290/2024 e che l’impegno della somma e la liquidazione avverranno successivamente alla esecutività della presente Deliberazione;
3. di dare atto che la Direzione del Dipartimento VII provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge n. 289 del 27.12.2002;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi di urgenza di cui all’art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.